

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 28 luglio 1983, n. 2. (D.C.R. 443/1983).

**"Regolamento di attuazione L.R. 23 agosto 1982, n. 18. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27, 23 gennaio 1979, n. 4, 16 maggio 1980, n. 44, relative a Istituzione dell'Albo Professionale degli Imprenditori agricoli"**.

(B.U. 18 gennaio 1984, n. 3)

#### *Art. 1. Finalita'*

E' istituito presso ogni Servizio regionale decentrato dell'agricoltura di ogni Provincia della Regione, l'Albo professionale degli Imprenditori agricoli a titolo principale

Gli Imprenditori agricoli a titolo principale di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla legge regionale di applicazione 22 febbraio 1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, si possono iscrivere nell'Albo.

Alla compilazione ed alla tenuta dell'Albo provvedono le Commissioni provinciali di cui all'art. 9, paragrafo 1, punto 1 del presente regolamento.

L'Albo è un elenco aggiornato al quale fare riferimento nei casi stabiliti dalla Regione.

#### *Art. 2. Requisiti imprenditore agricolo a titolo principale*

Gli Imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'iscrizione all'Albo, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) 1 - Requisiti personali.

- 1. Eta' minima:

Abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda

- 2. Tempo di lavoro:

Dedichino personalmente e abitualmente all'attivita' agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Per le zone montane dedichino personalmente ed abitualmente all'attivita' agricola almeno la meta' del proprio tempo di lavoro complessivo, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Anche nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di eta', tale requisito è ugualmente abbassato, nella situazione iniziale alla meta', ai sensi dell'art. 6 della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15; nella situazione finale devono però raggiungere i due terzi di tempo.

Ai fini del calcolo della percentuale di lavoro agricolo e di lavoro extra-agricolo viene assunto, in modo convenzionale un tempo massimo complessivo di lavoro di 2.300 ore annue pari a 287 giornate lavorative annue per 8 ore giornaliere, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

- 3. Reddito di lavoro:

Ricavano dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per le zone montane il requisito di reddito è ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1975, n. 352. Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato, e non hanno ancora compiuto 45 anni di età, tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50%; nella situazione finale devono però raggiungere i due terzi di reddito, ai sensi della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15.

Ai fini dell'accertamento del reddito di lavoro viene richiesta la seguente documentazione:

- fotocopia della dichiarazione dei redditi;
- oppure, dichiarazione di dispensa dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1, lett. b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

- 4. Capacità professionale:

Dimostrano di essere in possesso di una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale si ritiene presunta quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) 1) Siano compresi, da almeno tre anni, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
- b) 2) Risultino dedicarsi, da almeno tre anni, personalmente e abitualmente all'attività agricola, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- c) 3) Siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale viene accertato dall'apposita Commissione di cui all'art. 9, paragrafo 1, punto 1 del presente Regolamento.

L'accertamento consiste in un apposito colloquio che deve vertere sulle nozioni tecnico-economiche necessarie per la conduzione dell'azienda agricola posseduta, tenuto conto dell'indirizzo produttivo dell'azienda stessa.

- 2 - Requisiti aziendali.

- 1. Consistenza minima dell'azienda agricola.

La consistenza minima dell'azienda agricola, ai fini dell'iscrizione all'Albo, e' di 104 giornate lavorative annue per ogni imprenditore agricolo, calcolate sulla base delle tabelle ettaro-coltura allegate al presente Regolamento.

- 2. Attivita' agricola.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo l'attivita' qualificante la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e quella indicata dall'art. 2135 del Codice Civile.

La specie animali allevate prese in considerazione sono esclusivamente quelle che interessano la produzione agricola od alimentare, comprese la piscicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura.

### *Art. 3. Sezioni Albo*

L'Albo e' distinto nelle seguenti sezioni:

1 - coltivatori diretti

A - titolari

B - coadiuvanti familiari

2 - conduttori

A - titolari

B - coadiuvanti familiari.

Per l'inclusione in una delle sezioni dell'Albo si fa riferimento alla legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 48; alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 1; alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 2; alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7; agli artt. 2141, 2142 e seguenti del Codice Civile, concernenti l'individuazione delle varie figure di imprenditori agricoli indicate nelle sezioni dell'Albo.

I soci delle cooperative agricole di produzione, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale ed inseriti nella sezione di competenza.

### *Art. 4. Procedure per l'iscrizione*

1 - Per ottenere l'iscrizione deve essere presentata domanda tramite il Comune di residenza, alla Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli Imprenditori agricoli. La domanda con firma autenticata viene redatta su apposito modello, con allegata la documentazione indicata nel modello stesso.

2 - Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a trasmettere alla Commissione provinciale la domanda di iscrizione corredata del parere, su apposito questionario, della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste prevista dalla L.R. 2 maggio 1980, n. 33.

Nel caso di richiedenti che risiedono in Comune diverso da quello in cui ricade l'azienda agricola, la Commissione provinciale, oltre al parere della Commissione comunale di residenza, deve acquisire il

parere della Commissione comunale del Comune nel cui territorio e' ubicata l'azienda o la maggiore estensione della stessa.

La decisione della Commissione provinciale adottata in difformita' del parere della Commissione comunale deve essere adeguatamente motivata.

3 - La Commissione provinciale decide entro il termine ordinario di 120 giorni dalla presentazione della domanda, corredata dalla prescritta documentazione.

4 - Per gli iscritti al Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.), la Commissione provinciale puo' incaricare il personale addetto alla Commissione stessa ad effettuare le verifiche presso lo S.C.A.U. competente, previa intesa con lo stesso.

Per tutti i casi ritenuti dubbi, la Commissione provinciale puo':

- richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della domanda;
- indicare il Servizio regionale decentrato dell'agricoltura ad effettuare accertamenti in azienda e verificare presso Uffici Pubblici, previa intesa con gli stessi.

5 - La Commissione notifica all'interessato l'esito della domanda tramite il Comune di residenza dandone, inoltre, notizia all'eventuale Ente presentatore della domanda. Le Commissioni provinciali devono adeguatamente motivare l'eventuale diniego dell'iscrizione.

#### *Art. 5. Ricorsi*

1 - Avverso il provvedimento della Commissione provinciale di non accoglimento delle richieste di iscrizione all'Albo, e' ammesso ricorso, in carta legale, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione regionale di cui al successivo art. 9, paragrafo 1, punto 3.

Circa i termini di presentazione del ricorso fa fede la data:

- 1) di protocollo dell'Assessorato agricoltura e foreste, nel caso di consegna a mano;
- 2) del timbro postale di partenza, nel caso di lettera raccomandata.

I ricorsi pervenuti oltre i prescritti 30 giorni sono considerati irricevibili per decorrenza dei termini e pertanto non vengono presi in esame dalla Commissione regionale.

Al ricorso deve essere allegata:

- 1) copia della lettera di diniego della Commissione provinciale
- 2) copia della domanda di iscrizione
- 3) altra eventuale documentazione che l'interessato ritenga utile presentare.

2 - La Commissione regionale, ricevuto il ricorso completo della documentazione:

1) notifica alla Commissione provinciale il ricorso, allegando copia della documentazione pervenuta, richiedendo le controdeduzioni che dovranno essere fornite alla Commissione regionale entro 30 giorni;

2) chiede alla Commissione comunale le notizie attraverso apposito questionario che deve essere compilato e trasmesso alla Commissione regionale entro 30 giorni.

La Commissione regionale, puo' successivamente:

- richiedere l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria
- incaricare il Servizio centrale competente dell'Assessorato agricoltura e foreste ad effettuare accertamenti in azienda e verifiche presso Uffici Pubblici, previa intesa con gli stessi.

La Commissione regionale, visto il ricorso, le controdeduzioni della Commissione provinciale, il questionario della Commissione comunale, l'eventuale ulteriore documentazione ed effettuati gli eventuali accertamenti, decide in via definitiva con adeguata motivazione, entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso corredato della prescritta documentazione.

Le decisioni della Commissione regionale vengono comunicate:

- all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- alla Commissione provinciale;
- alla Commissione comunale del Comune di residenza;
- all'eventuale Ente presentatore della domanda.

#### *Art. 6. Revisione*

##### 1 - Revisione ordinaria annuale

Entro il 28 febbraio di ogni anno, e con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, le Commissioni comunali propongono alle Commissioni provinciali le variazioni nonche' la cancellazione degli iscritti, che a loro avviso abbiano perso i requisiti richiesti o per i quali siano emersi nuovi elementi non rilevati all'atto dell'iscrizione.

Le proposte di cancellazione devono essere corredate da appositi questionari.

Entro 30 giorni le Commissioni provinciali, prese in esame le proposte di cancellazione, danno motivata comunicazione agli interessati della procedura di cancellazione in corso, con facoltà agli stessi di produrre eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

Entro i 60 giorni successivi allo scadere del termine di presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato, la Commissione provinciale adotta le decisioni di competenza.

Nel caso di mancato accoglimento della proposta di cancellazione da parte della Commissione comunale, la Commissione provinciale ne da' motivata comunicazione alla Commissione comunale interessata.

Il provvedimento di cancellazione, adeguatamente motivato, viene notificato all'interessato tramite il Comune di residenza, dandone inoltre comunicazione all'eventuale Ente presentatore della domanda.

Avverso il provvedimento di cancellazione l'interessato puo' avanzare ricorso alla Commissione regionale con procedure, tempi e le stesse modalita' previste al precedente articolo 5.

## 2 - Revisione straordinaria

Le Commissioni provinciali, anche su proposta delle Commissioni comunali in qualsiasi momento dell'anno, procedono al riesame di quei casi per i quali si ritiene che non sussistano piu' i requisiti voluti dalla legge.

Le Commissioni provinciali sono tenute a dare comunicazione agli interessati della procedura di cancellazione in corso, cosi' come previsto per la revisione annuale.

Per tali casi le Commissioni provinciali devono chiedere il parere alle Commissioni comunali attraverso la compilazione di appositi questionari.

Circa la notificazione del provvedimento di cancellazione d'ufficio e il ricorso si fa riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 1.

## 3 - Revisione a campione

Inoltre le Commissioni provinciali procedono nel corso di un intero anno al riesame di un campione minimo del 10% degli iscritti estratti a sorte.

Comunque nell'arco di un quinquennio a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere sottoposti a tale revisione tutti gli iscritti.

Le Commissioni provinciali sono tenute a dare comunicazione agli interessati estratti, della procedura della revisione a campione in atto, richiedendo agli stessi le notizie necessarie per il riesame, che dovranno essere fornite attraverso apposito questionario.

Per tali casi le Commissioni provinciali devono chiedere il parere alle Commissioni comunali attraverso la compilazione di appositi questionari.

### *Art. 7. Variazioni*

Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare entro 60 giorni alla Commissione comunale, le seguenti variazioni:

1. trasferimento della residenza in altro Comune;
2. cambio di sezione;
3. cessazione dell'attivita' agricola o rinuncia all'iscrizione all'Albo;
4. perdita di altri requisiti di legge.

Gli interessati per il caso 1, limitatamente all'ipotesi di trasferimento in altro Comune del Piemonte, nonche' per il caso 2, devono presentare una nuova domanda di iscrizione secondo quanto previsto al precedente articolo 4.

La Commissione provinciale procede ad una nuova iscrizione; comunque viene mantenuta l'anzianità giuridica della prima iscrizione.

La Commissione provinciale per il caso 3, provvede a dare seguito alla richiesta di cancellazione.

Nel caso di decesso dell'imprenditore, la Commissione comunale, nella revisione annuale provvede a darne comunicazione alla Commissione provinciale competente, la quale esegue la cancellazione.

#### *Art. 8. Pubblicità dell'Albo*

L'Assessorato agricoltura e foreste, avvalendosi di sistemi per il trattamento automatico dell'informazione cura la pubblicazione degli elenchi nominativi riferiti ad ogni Provincia degli iscritti all'Albo, distinti per Comune e relative sezioni.

Gli elenchi comprendono inoltre la situazione statistica per classi di età e sezioni, per Regione, Province e Comuni.

Gli elenchi riferiti alla situazione al 31 dicembre devono essere pubblicati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli elenchi vengono trasmessi:

- alla Commissione provinciale (n. 4 copie);
- ad ognuna delle tre Organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative a livello regionale (n. 1 copia per Organizzazione).

La Commissione provinciale trasmette ai Comuni interessati:

- due copie degli elenchi nominativi degli iscritti e della situazione statistica per classi di età e sezioni relativi al Comune.

I Comuni devono affiggere gli elenchi all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Gli elenchi devono rimanere agli atti del Comune e possono essere consultati da chi ne faccia richiesta, con le modalità stabilite dal Comune stesso.

#### *Art. 9. Organi Collegiali*

1 - Organi decisionali

1) Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo Professionale degli imprenditori agricoli.

La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato dell'agricoltura, ed è così composta:

- a) da dodici componenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo, designati dalle tre Organizzazioni Professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte, di cui quattro riservati alle Organizzazioni minoritarie;
- b) da tre esperti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari, i periti agrari;

- c) da due componenti designati di comune accordo dalle tre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti piu' rappresentative a livello regionale;
- d) dal Responsabile del Servizio regionale decentrato dell'agricoltura o da un funzionario dallo stesso delegato;
- e) dal Capo dell'Ufficio Provinciale del Servizio Contributi Agricoli Unificati o da un funzionario dallo stesso delegato.

Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza dai componenti di cui alla lettera a). Il Vice Presidente e' scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni minoritarie.

Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. La Commissione e' nominata dalla Giunta Regionale e dura in carica 5 anni. Possono essere nominati membri supplenti. Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni professionali sono effettuate dall'Assessore competente all'agricoltura su richiesta della stessa Organizzazione che aveva designato il componente.

Svolge funzioni di Segretario della Commissione un dipendente del Servizio regionale decentrato dell'agricoltura designato dal Responsabile.

## 2) Commissione provinciale capacita' professionale.

Per l'accertamento della capacita' professionale di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede un'apposita Commissione provinciale, cosi' composta:

- a) dal Responsabile del Servizio regionale decentrato dell'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato che la presiede;
- b) da cinque membri eletti a scrutinio segreto dalla Commissione provinciale Albo tra i componenti di cui alla lett. a) del precedente punto 1, di cui due scelti tra i rappresentanti delle Organizzazioni minoritarie.

Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. La Commissione e' nominata dalla Giunta Regionale e dura in carica 5 anni.

La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato dell'Agricoltura.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente del Servizio regionale decentrato dell'Agricoltura designato dal Responsabile del Servizio.

Nel caso di decisione negativa da parte della Commissione, l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto ad un nuovo colloquio che potra' essere effettuato trascorsi quattro mesi dalla data della decisione.

Contro le decisioni della Commissione e' ammesso ricorso, per soli motivi di legittimita', entro 30 giorni, al Presidente della Giunta Regionale il quale decide entro i successivi 60 giorni.

Ai fini dell'eventuale ricorso gli interessati possono richiedere, ed ottenere dalla Commissione l'estratto del verbale del colloquio per la parte che li riguarda.

### 3) Commissione regionale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, ed e' cosi' composta:

- a) dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte o suo delegato;
- b) da un rappresentante del Servizio Contributi Agricoli Unificati;
- c) da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;
- d) da sei componenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo, designati dalle tre Organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte, di cui due riservati alle Organizzazioni minoritarie;
- e) da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

La Commissione e' nominata con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Presidente della Commissione e' l'Assessore regionale all'Agricoltura o il suo delegato.

Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; in tale caso pero' devono essere presenti almeno due Organizzazioni professionali agricole ognuna con almeno un proprio rappresentante.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni professionali sono effettuate dall'Assessore competente all'agricoltura, su richiesta della stessa Organizzazione che aveva designato il componente.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste designato dall'Assessore.

## 2 - Organi consultivi

Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste.

Le Commissioni consultive comunali per l'agricoltura e le foreste previste dall'art. 1, paragrafo 7, lett. d) della L.R. 2 maggio 1980, n. 33, collaborano con la Commissione regionale ricorsi e le Commissioni provinciali secondo quanto indicato nel presente regolamento.

### 3 - Spese viaggio

Ai componenti della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi e delle Commissioni provinciali viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennita' chilometrica di cui all'art. 3 della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.

#### Art. 10. *Personale e spese*

1) Il lavoro di segreteria delle Commissioni viene svolto dal personale allo scopo designato:

- dai Responsabili dei Servizi regionali decentrati dell'agricoltura per le Commissioni provinciali;
- dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste per la Commissione regionale.

2) Per gli eventuali accertamenti in azienda e le eventuali verifiche presso gli Uffici Pubblici vengono incaricati i Servizi regionali decentrati dell'agricoltura per quanto riguarda le Commissioni provinciali ed il Servizio centrale competente dell'Assessorato agricoltura e foreste per quanto riguarda la Commissione regionale.

3) Alle spese di funzionamento delle Commissioni provvedono:

- i Servizi regionali decentrati dell'agricoltura per le Commissioni provinciali;
- l'Assessorato agricoltura e foreste per la Commissione regionale.

4) Alle altre spese per l'applicazione della legge, comprese le spese per l'adozione di sistemi per il trattamento automatico dell'informazione provvede l'Assessorato agricoltura e foreste.

#### Art. 11. *Modulistica - Stato di Attuazione*

1) Per l'applicazione del presente regolamento viene adottata la modulistica stabilita dall'Assessorato agricoltura e foreste, sentite le tre Organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale ed i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'Albo o loro delegati.

2) Le Commissioni provinciali sono tenute ad inviare all'Assessorato agricoltura e foreste, entro il 30 luglio lo stato di attuazione dell'Albo relativo al 30 giugno; entro il 31 gennaio, lo stato di attuazione dell'Albo relativo al 31 dicembre dell'anno precedente.

Lo stato di attuazione, tra l'altro, deve contenere una relazione sintetica circa i problemi applicativi riscontrati, nonche' la situazione statistica progressiva delle domande pervenute, da istruire, istruite, accolte o respinte, rinunciate o decadute.

#### Art. 12. *Norme transitorie e finali*

1) Domande e ricorsi precedenti.

Le domande di iscrizione all'Albo ed i ricorsi presentati alle Commissioni dell'Albo a norma delle precedenti disposizioni per i quali non sia ancora intervenuta alcuna decisione entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, vengono integrati, ove e' necessario, con le notizie, i dati e le documentazioni previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso deve essere sentito il parere delle Commissioni consultive comunali secondo apposito questionario.

Tali domande e tali ricorsi devono essere esaminati con priorit  rispetto a quelli presentati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## 2) Precedente Regolamento.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono superati i precedenti regolamenti approvati dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 175 del 26 maggio 1977, n. 258 del 26 gennaio 1978 e n. 131 del 22 aprile 1981.

## 3) Entrata in vigore Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di apposizione del visto della Commissione di Controllo sugli atti della Regione.

Allegato A  
-Tabella A.

OMISSIS